




Tribunale di Bolzano

Ufficio fallimentare



41/2015

### **Il Giudice delegato dott.ssa Francesca Bortolotti**

Esaminata l'istanza di sospensione presentata da \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 108 LF;  
letta la memoria del legale della Sig. \_\_\_\_\_, la quale in occasione della vendita giudiziaria celebrata in data 14.06.2017, si era aggiudicata l'immobile costituito dalla p.ed. 537 Sub. 1 e 2 in PT 173/II C.C. Plata al prezzo di 262.500,00, oltre imposte;  
preso atto che il signor \_\_\_\_\_, ha depositato contestualmente all'istanza di sospensione, offerta irrevocabile di acquisto dell'immobile per l'importo di Euro 315.000,00, oltre imposte, evidenziando, che il prezzo di aggiudicazione sarebbe notevolmente inferiore rispetto al prezzo di stima di Euro 352.000,00 e quindi una vendita al prezzo di Euro 265.500,00 integrerebbe il presupposto del "grave e giustificato motivo" per sospendere la procedura di vendita, rilevando anche che si tratterebbe di ipotesi di prezzo inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato;

Rilevato che l'esistenza di un'offerta irrevocabile d'acquisto per un prezzo notevolmente superiore (ca. il 20%) a quello di aggiudicazione è una chiara e concreta indicazione che il prezzo di mercato dell'immobile in oggetto è notevolmente superiore a quello di aggiudicazione;  
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la sospensione delle operazioni di vendita, sia per gravi e giustificati motivi, che per evidente difformità del prezzo di aggiudicazione dell'immobile oggetto di vendita da quello di mercato;  
rilevato che le vendite nelle procedure fallimentari sono rette dal principio della competitività, finalizzata a garantire la massima *recovery* del ceto creditorio;  
considerato che nel caso di specie, avendo il curatore già portato a termine la procedura di vendita instaurata ai sensi dell'art. 107 commi I-III-IV-V LF, si applica la disciplina prevista dall'art 108 LF: pertanto rientra esclusivamente nella competenza del giudice delegato disporre la sospensione della procedura di vendita, con conseguente necessità di ripetere ex novo la procedura competitiva, per garantire la più ampia pubblicità e la massima partecipazione di eventuali interessati;

**P.Q.M**

Visto l'art 108, comma I, LF

**sospende**

la procedura di vendita dell'immobile costituito dalla p.m 4. p.ed. 2527 in P.T 4070/II C.C. Lana;

**dispone**

che il curatore proceda a nuova vendita competitiva secondo le condizioni generali di vendita previste dal Giudice Delegato, partendo dal prezzo base di 315.000,00, cui non potrà essere applicata la riduzione del 25 % ai sensi dell'art. 571 cpc.

Per l'effetto


**Rigetta**

Le richieste della signora .

Bolzano,25/07/2017

Il Giudice delegato

Dr. Francesca Bortolotti



Fallimenti e Società